NUOVE NORME IN MATERIA DI PUNTI VENDITA PER LA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 4

Disposizioni transitorie - Abrogazione

Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, gli esercizi commerciali in cui e' stata effettuata la sperimentazione possono continuare a vendere i prodotti editoriali prescelti. Ai medesimi esercizi l'autorizzazione alla vendita dei giornali, quotidiani e periodici, e' rilasciata, qualora richiesta, di diritto. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Versione in vigore dal 24 aprile 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica
Estremi	Legge 13 aprile 1999, n. 108
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-di-punti-vendita-per-la-stampa-quotidiana-e/art-4-disposizioni-transitorie-abrogazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it